

**ACCORDO QUADRO TERRITORIALE PROVINCIA DI SIRACUSA PER LA
DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA', DELLA PARTECIPAZIONE AGLI
UTILIE E PER I SERVIZI DI WELFARE**

Addì, 27 febbraio 2026 presso la sede di Confcommercio Siracusa, sita in via Laurana n. 4 - 96100 Siracusa
- si sono incontrati:

Il Dott. Francesco Diana
Presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Siracusa

Il Segretario Generale Alessandro Vasquez
FILCAMS - CGIL Siracusa

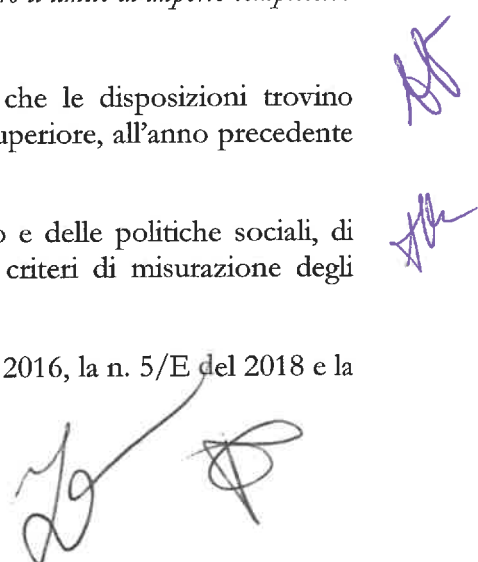
Il Segretario Regionale referente Anna Floridia
UILTUCS - UIL Ragusa-Siracusa

Il Segretario Generale Teresa Pintacorona
FISASCAT - CISL Ragusa-Siracusa

Le Parti, come sopra rappresentate

Visti

- La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (di seguito Legge di Stabilità 2016) e successive modificazioni, che ha introdotto un regime di tassazione agevolata per i premi di risultato e la partecipazione agli utili d'impresa;
- L'art. 1, comma 182, della Legge di Stabilità 2016, il quale ha previsto, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, originariamente fissata al 10 per cento, sui premi di risultato di ammontare variabile legati a incrementi misurabili e verificabili;
- La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che al comma 385 aveva inizialmente ridotto l'aliquota dell'imposta sostitutiva al 5 per cento per gli anni 2025, 2026 e 2027;
- La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che ha introdotto significative modifiche alla disciplina dei premi di produttività, e in particolare all'art. 1, comma 8, ha modificato la precedente disposizione, limitando l'applicazione dell'aliquota del 5 per cento, e all'art. 1, comma 9, ha stabilito una nuova e più favorevole disciplina per gli anni 2026 e 2027, prevedendo che "*Ai premi di produttività' e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all' articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista e' applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta all'1 per cento.*"
- L'art. 1, comma 186, della Legge di Stabilità 2016, il quale prevede che le disposizioni trovino applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, all'anno precedente a quello di percezione, a euro 80.000;
- Il Decreto interministeriale del 25 marzo 2016 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
- Le circolari interpretative dell'Agenzia delle Entrate, tra cui la n. 28/E del 2016, la n. 5/E del 2018 e la n. 4 del 2025 , che forniscono chiarimenti sull'applicazione della normativa;



- L'art. 1, comma 187, della Legge di Stabilità 2016, il quale prevede che, ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata, le somme e i valori debbano essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- L'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza sottoscritto fra Confcommercio Imprese per l'Italia e CGIL, CISL e UIL il 26 novembre 2015, che riconosce le parti stipulanti quali soggetti comparativamente più rappresentativi;
- Il vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL;
- Gli articoli 51 e 100 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui Redditi TUIR";

considerata

La complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime

concordano quanto segue

Articolo 1 Principi generali

Ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della normativa vigente, il presente Accordo Quadro Territoriale individua gli indicatori di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (**criterio della misurabilità**), che possono consistere nell'aumento della produzione o nei risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi (**criterio dell'incrementalità**), rispetto al periodo congruo il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di valori numerici o di altro genere appositamente individuati (**criterio di verificabilità**).

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente Accordo Territoriale è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro che:

- siano associati alle associazioni di categoria o territoriali, aderenti a Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Siracusa
- applichino e rispettino integralmente, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria, il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi sottoscritto da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL;
- al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi definiti dal successivo articolo 4, erogano premi di risultato, ovvero erogano somme per partecipazione agli utili, oggetto di tassazione agevolata.

e nei confronti:

- dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati, con sede legale nella Provincia di Siracusa, anche se occupati presso unità produttive o operative situate al di fuori della suddetta Provincia;
- dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati, con sede legale in altre Province, occupati presso unità produttive o operative situate nella Provincia di Siracusa

Quanto contenuto nel presente Accordo Quadro Territoriale ha carattere cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale.

Articolo 3

Adesione dei datori di lavoro dell'Accordo Quadro Territoriale

I datori di lavoro che intendono aderire all'Accordo Quadro Territoriale dovranno, prima dell'attribuzione delle somme agevolabili, dichiarare:

1. la volontà di aderire al presente Accordo Quadro Territoriale;
2. di essere associati ad associazioni territoriali o di categoria aderenti a Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Siracusa
3. di applicare integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi sottoscritto da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL sia per la parte economica/normativa che per la parte c.d. obbligatoria;
4. il periodo congruo preso a riferimento, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4;
5. l'indicatore/i di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione definiti dal successivo articolo 4;
6. il valore dell'effettivo miglioramento dell'indicatore/i di cui al precedente punto 5;
7. la previsione del valore medio pro capite del premio relativo al periodo preso a riferimento;
8. la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire, in tutto o in parte, della corresponsione del premio tramite prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) di cui al successivo articolo 6, ai sensi del comma 184 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e alle condizioni previste dalla Circolare n. 28/E;

La dichiarazione sarà resa utilizzando il modello di cui all'Allegato 1, parte integrante dell'accordo da compilare e trasmettere a mezzo e-mail all'indirizzo siracusa@confcommercio.it.

La stessa dichiarazione sarà trasmessa dai datori di lavoro, unitamente ad una copia del presente accordo, ai lavoratori interessati anche tramite e-mail.

La validità dell'adesione al presente Accordo Quadro Territoriale è pari alla durata del periodo congruo di riferimento.

Articolo 4

Indicatori e indici di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Possono essere utilizzati dai datori di lavoro uno o più degli indicatori individuati dalla sezione 6 del modello di monitoraggio, allegato al Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 che si riportano di seguito:

INDICATORI

1. Volume della produzione/n. dipendenti
2. Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti
3. MOL/VA di bilancio
4. Indici di soddisfazione del cliente
5. Diminuzione numero riparazioni, rilavorazioni
6. Riduzione degli scarti di lavorazione,
7. % di rispetto dei tempi di consegna
8. Rispetto previsioni di avanzamento lavori
9. Modifiche all'organizzazione del lavoro



10. Lavoro agile (smart working)
11. Modifiche ai regimi di orario
12. Rapporto costi effettivi/costi previsti
13. Numero brevetti depositati
14. Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
15. Riduzione dei consumi energetici
16. Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione
17. Riduzione tempi di commessa
18. Differenze inventariali

L'utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, riferimento ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento ai punti 9, 10, 11.

Il periodo congruo per determinare il raggiungimento di uno dei valori di incremento è riferito ad un arco temporale minimo di quattro mesi raffrontato ad un eguale periodo precedente.

Al termine del periodo congruo di cui al comma precedente, i datori di lavoro daranno comunicazione scritta ai lavoratori dei risultati raggiunti. Analoga comunicazione dovrà essere inviata a Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Siracusa all'indirizzo e-mail siracusa@confcommercio.it.

Il raggiungimento degli indici di incremento deve essere verificabile attraverso idonea documentazione di confronto quale ad esempio: bilanci depositati, report interni, dati rilevabili dal Libro Unico del Lavoro -LUL-, denunce infortunio ecc.

Possono essere oggetto di detassazione anche le somme di cui all'art 3 del decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 (Partecipazione agli utili di impresa), erogate ai sensi dell'art. 2102 cod. civ., precisandosi che ai fini dell'applicazione della detassazione, la partecipazione agli utili dell'impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all'agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (cfr. AdE n. 284/2023).

Articolo 5

Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro

Ai sensi dell'articolo 1, comma 189, della Legge di Stabilità 2016, come modificato dall'art. 55 della Legge 21 giugno 2017, n. 96, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, è ridotta del 20% l'aliquota contributiva a loro carico per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia e superstiti su una quota delle erogazioni corrisposte a titolo di premio di risultato non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. L'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene corrispondentemente ridotta.

Le Parti concordano che il coinvolgimento paritetico dei lavoratori potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti RSA/RSU, attraverso un piano condiviso che stabilisca:

- La costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
- Strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
- La predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Confcommercio - Imprese per l'Italia Provincia di Siracusa

Francesco Diana



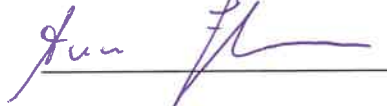
FILCAMS - CGIL Siracusa

Alessandro Vasquez



UILTUCS - UIL Ragusa-Siracusa

Anna Floridia



FISASCAT - CISL Ragusa-Siracusa

Terèsa Pintacorona



Non costituiscono strumenti e modalità idonee alle previsioni del presente articolo i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Articolo 6

Opzione welfare

I datori di lavoro, con la comunicazione di adesione al presente accordo Quadro Territoriale, indicheranno la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire, in tutto o in parte, di prestazioni, opere e servizi di welfare, previsti dall'Art. 51 del TUIR, in sostituzione delle somme agevolabili.

In tale ipotesi i datori di lavoro informeranno i lavoratori di tale opzione, indicando i servizi di welfare fruibili.

I lavoratori che intendano avvalersi di tale facoltà, entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa, comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato art. 51 del TIUR, potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, predisposti in formato cartaceo elettronico, tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.

Articolo 7

Deposito

Il presente accordo verrà depositato nei termini e con le modalità previste dall'art. 5 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 a cura di Confcommercio Imprese per l'Italia di Siracusa, esonerando dal medesimo adempimento le aziende aderenti al sistema Confcommercio che ad esso si richiamano.

I datori di lavoro che applicano il presente accordo quadro territoriale, prima dell'erogazione delle somme detassabili, trasmetteranno con le modalità telematiche definite dal Ministero del Lavoro il Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 4274 del 22 luglio 2016.

Articolo 8

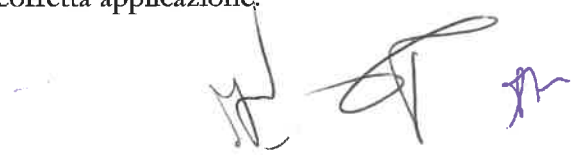
Validità

Il presente accordo scadrà il 31.12.2027. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno, salvo espressa disdetta da comunicare almeno 3 mesi prima della sua scadenza.

Se disdettato sono fatte salve le somme erogate nell'anno successivo alla scadenza, ma riferite a incrementi determinatisi nell'anno precedente.

Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare l'aliquota dell'imposta sostitutiva, il limite massimo di reddito percepito nell'anno precedente (euro 80.000), il limite massimo dell'importo detassabile (euro 5.000), le già menzionate condizioni indicate nel presente Accordo Territoriale devono intendersi automaticamente adeguate ai nuovi valori.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.



COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO TERRITORIALE PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E PER I SERVIZI DI WELFARE.

Il sottoscritto _____ in
 qualità di legale rappresentante della Società _____ Numero
 dipendenti _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA
 _____ Matricola INPS _____ Codice ATECO
 _____ con sede legale in _____ Prov. _____ Indirizzo
 _____ CAP _____ Tel. _____ non sede
 operativa in _____ Prov. _____ e-mail:
 _____ @ _____ ,

preso atto di quanto contenuto nell' ACCORDO QUADRO TERRITORIALE sottoscritto tra Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Siracusa e Filcams-CGIL Siracusa, Fisascat-CISL Ragusa-Siracusa e Uiltucs-UIL Ragusa-Siracusa

dichiara sotto la propria responsabilità:

- la volontà di aderire all'Accordo Quadro Territoriale;
- di essere associati alle associazioni di categoria o territoriali aderenti a Confcommercio Siracusa.;
- di rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;
- il periodo congruo preso a riferimento _____ (minimo quattro mesi);
- l'indicatore/i adottato/i, anche in via alternativa tra di loro, e il valore dell'effettivo miglioramento:

INDICATORI	VALORE	INDICATORI	VALORE
€ Volume della produzione/n. dipendenti		€ Modifiche ai regimi di orario	
€ Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti		€ Rapporto costi effettivi/costi previsti	
€ MOL/VA di bilancio		€ Riduzione assenteismo	
€ Indici di soddisfazione del cliente		€ Numero brevetti depositati	
€ Diminuzione numero riparazioni, rilavorazioni		€ Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti	
€ Riduzione degli scarti di lavorazione		€ Riduzione dei consumi energetici	
€ % di rispetto dei tempi di consegna		€ Riduzione numero infortuni	
€ Rispetto previsioni di avanzamento lavori		€ Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione	

RS

[Signature]

[Signature]

€ Modifiche organizzazione del lavoro		€ Riduzione tempi di commessa	
€ Lavoro agile (smart working)		€ Differenze inventariali	

L'utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento a "Modifiche organizzazione del lavoro", "Lavoro agile (smart working)" e "Modifiche ai regimi di orario".

La previsione del valore medio pro capite della somma relativa al periodo di riferimento sopra indicato: euro _____;

La previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) SI ☐ NO ☐

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____
C.F. _____, nella sua qualità di legale rappresentante dell'azienda, ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lvo. 196/2003, consente a Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Siracusa il loro trattamento nella misura necessaria per le finalità connesse alla tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", nonché per tutte le attività riconducibili alla gestione, all'analisi e al monitoraggio previste dall'AQT del 27/02/2026. Consento altresì la comunicazione ed il trattamento dei dati per le medesime finalità alle organizzazioni firmatarie del citato AQT.

**La validità dell'adesione all'Accordo Quadro Territoriale
è pari alla durata del periodo congruo preso a riferimento.**